

Al Sindaco del
Comune di Sarnano

OGGETTO: Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per le Marche. Deliberazione n. 53/2019/VGS concernente la Relazione di fine mandato. Valutazioni di merito.

In riferimento al provvedimento in oggetto, inviatomi con Vs. nota prot. n. 14.852 del 22/10/2019, il sottoscritto Avv. Franco Ceregioli, Sindaco del Comune di Sarnano per il mandato amministrativo 2014/2019, ed attuale ViceSindaco, espone quanto segue.

La deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche n. 53/2019/VGS del 02/10/2019, pervenuta in data 07/10/2019, accerta la violazione da parte del Comune di Sarnano delle disposizioni dell'art. 4, del D. Lgs 6/9/2011 n. 149 e s.m.i., ed in particolare la violazione del termine per la pubblicazione sul sito istituzionale della relazione di fine mandato, che doveva avvenire entro l'11/4/2019.

Nella medesima si dispone che l'Ente dia riscontro alla pronuncia della Corte comunicando le misure sanzionatorie adottate, di carattere pecuniario, prescritte dalla normativa di cui sopra, nonché le relative motivazioni che hanno indotto l'Ente ad applicare o ad escludere la sanzione nei confronti del Sindaco, nel suo ruolo di Capo dell'Amministrazione, responsabile degli adempimenti connessi alla redazione, certificazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, quale atto conclusivo che rende il conto dell'operato svolto nel corso del suo mandato elettivo.

Il Comune ha adempiuto alla prescritta pubblicazione in data 13/5/2019 ed alla sua trasmissione alla Corte dei Conti in data 16/5/2019.

Quanto sopra per indicare la dinamica con cui gli atti si sono succeduti, tutto documentato e tracciato, da cui risulta che – quantomeno – il Comune ha provveduto agli adempimenti di legge, seppure con ritardo, e comunque prima della segnalazione dell'inadempienza da parte della Corte dei Conti, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 20/5/2019.

Nulla quaestio sul mancato rispetto formale del termine, come correttamente indicato nella delibera della Corte, termine comunque previsto – mi permetto di sostenere – da una norma piuttosto vessatoria, quale l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 149/2011, che tiene conto di soli meri aspetti formali e che colpisce a livello sanzionatorio il Sindaco, responsabile della pubblicazione, quando in realtà detto adempimento dovrebbe essere posto in capo al Responsabile del Servizio competente del procedimento medesimo, restando in capo al Sindaco, semmai, una ipotetica responsabilità per *culpa in vigilando*.

Infatti, come risulta nella delibera della Corte dei Conti, lo scrivente ha provveduto a sottoscrivere la Relazione di fine mandato in data 25/3/2019 e quindi entro il termine previsto dalla normativa, così come entro lo stesso termine la relazione è stata debitamente certificata dall'organo di revisione. Dunque la sola pubblicazione (adempimento di materiale competenza non del Sindaco) è avvenuta oltre il termine, tardività che tuttavia si ritiene

Avv. Franco Ceregioli

non aver compromesso alcun diritto e che si è verificata per cause straordinarie in appresso indicate.

Stando al tenore letterale della norma *de quo*, la sanzione in capo al Sindaco è prevista per la mancata redazione e pubblicazione della Relazione, in quanto in tale ipotesi si ravviserebbe un *vulnus* del diritto del cittadino di poter valutare per tempo l'operato dell'Amministrazione uscente e di maturare in tempo utile scelte consapevoli nella determinazione dei futuri organi di governo locale.

Ciò non può dirsi per il caso di specie, in quanto la pubblicazione è avvenuta, seppur con ritardo, comunque sufficientemente prima delle elezioni del 26 maggio scorso, in un tempo tale da consentire un'adeguata e doverosa divulgazione informativa per i cittadini-elettori.

Mi preme ricordare che il nostro Comune fa parte di quelli maggiormente colpiti dal sisma 2016 e successivi, ed i numerosi adempimenti e le incombenze per fronteggiare l'emergenza, susseguitesi ininterrottamente, hanno rallentato fortemente, dal 2016 ad oggi, l'operatività della struttura comunale ed il lavoro del sottoscritto, quale Sindaco, chiamato a rispondere, senza soluzione di continuità, in prima persona delle gravi necessità della popolazione e del territorio.

In particolare, si segnala che proprio nel mese di aprile 2019, in corrispondenza del termine di pubblicazione della Relazione, il Comune è stato impegnato nella predisposizione degli atti di rendicontazione delle spese fino a tale data sostenute, inerenti i contributi di autonoma sistemazione pagati ai cittadini (circa 500 pratiche), il pagamento delle rette per i soggetti "sfollati fragili" e gli interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, sulla piattaforma Cohesion WorkPA della Regione Marche entro la data ultima del 6 maggio 2019, al fine di ottenere il finanziamento europeo, fondamentale per garantire la copertura finanziaria. Adempimenti questi di cui l'Ente è stato investito con un preavviso ridotto e che hanno creato una situazione straordinaria di carico di lavoro per gli uffici e per il sottoscritto, tenuto a sovrintendere e responsabile della gestione dell'emergenza sismica tuttora in atto.

È evidente, pertanto, che l'espletamento delle suddette incombenze rivestiva per l'Ente carattere prioritario rispetto alla pubblicazione della Relazione di cui si discute, tale da ritenersi così integrata la causa di forza maggiore che ha impedito al Sindaco di rispettare il suddetto termine di pubblicazione, comunque di competenza dei dipendenti del Comune quali Responsabili dei vari procedimenti.

Le presenti valutazioni di merito sono a chiarimento della correttezza dell'operato svolto in qualità di Sindaco del Comune di Sarnano per il mandato elettorale 2014-2019.

Distinti saluti.

Sarnano, 30.10.2019

Avv. Franco Ceregioli



62028 SARNANO (Macerata)

Abitazione: Contrada Pianelle, 225

Tel. 3388516967 - E.mail franco.ceregioli@gmail.com

Studio: Piazza della Libertà, 87/h

Tel. + fax 0733658306 - E.mail studio.antonelli.ceregioli@gmail.com - P.e.c. avvfrancoceregioli@puntopec.it